

Nutri-Score nella Gdo italiana, e se fosse un reato?

Limiti e contraddizioni della delibera dell'Agcm del 2022

di Carlo Correrà

Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

**In alcuni
supermercati italiani
si registra
un crescente numero
di alimenti
con la cosiddetta
"etichetta a semaforo".
Le possibili contestazioni
di reati
o illeciti amministrativi**

Ed ecco di nuovo il "Nutri-Score", l'inquietante "semaforo" salutistico sulle confezioni dei prodotti alimentari, eccolo di nuovo a prendersi le luci della ribalta, anzi, dei supermercati. Un discutibile – e discusso – "suggeritore", questo "semaforo", un segnalatore "salutistico" che in realtà non si era mai spento, neppure in questi ultimi anni di attesa del "via libera" da parte della Commissione UE. "Via libera", però, ancora oggi non pervenuto. Ma eccolo di nuovo! Eccolo con la sua inquietante ambiguità, equivocamente posto

tra il "consiglio per la salute" e la "manipolazione del consumatore" di prodotti alimentari. Un'ambiguità, questa, che però potrebbe già ora dissolversi alla giusta luce delle norme che disciplinano questa delicata materia. Proviamo, perciò, ancora una volta a fare il punto della situazione sul piano giuridico.

La delibera dell'Antitrust del 2022

Come è noto, il sistema "Nutri-Score" – ovvero un bollino di cinque colori, dal verde al rosso, accompagnato da cinque lettere dell'alfabeto, dalla A alla E – vorrebbe segnalare gradualmente al consumatore quali sono i prodotti alimentari "virtuosi" (verde A) e quali invece quelli "a rischio" (rosso E) per la sua salute.

Su questo argomento e su questa Rivista, già in più occasioni¹ abbiamo illustrato le nostre obiezioni giuridiche sulla liceità di tale modalità di "informazione salutistica" per il consumatore ovvero sulla sua compatibilità o meno con la normativa UE in vigore allora come oggi.

La problematica, però, è stata rilanciata di recente (si veda l'articolo di Giulia Crepaldi "Nutri-Score

¹ Vedi gli articoli "Informazione al consumatore. Attenti... al semaforo, pubblicato alle pagine 17-21 del numero di marzo 2020, e "Nutri-Score. Ancora fuori legge l'etichetta a semaforo", pubblicato alle pagine 16-21 del numero di aprile 2022.



16

al supermercato”, pubblicato sul quotidiano online “Il Fatto Alimentare” il 15 marzo 2024) per il crescente numero di prodotti contrassegnati dal “semaforo” Nutri-Score nei supermercati italiani. In particolare, è stata richiamata l’attenzione su una “delibera” dell’Antitrust (ovvero – e più correttamente – l’“Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato”) del luglio 2022, delibera che, a giudizio della Crepal di, avrebbe consacrato un “accordo” (sic) tra quell’autorità ed i supermercati “Carrefour Italia”, “Interdis” e “GS” per un utilizzo limitato e condizionato del cosiddetto “semaforo” Nutri-Score in sede di etichettatura degli alimenti da loro posti in vendita in Italia. Utilizzo però che, stando al testo di quel cosiddetto “accordo”, dovrebbe essere:

- limitato esclusivamente a prodotti fabbricati fuori dal territorio italiano, così confermandosi che in Italia la normativa vigente non ne consente l’adozione (ma, in realtà, è la normativa UE che, alla luce di quanto a breve esporremo, non la consente in nessun Paese UE);
- condizionato all’esposizione nei punti vendita di una locandina con un’ampia (20 righe circa) informazione sui dettagli ed i limiti del

valore scientifico del messaggio salutistico riassunto nel “semaforo” Nutri-Score e con l’inserimento – sempre nella suddetta locandina – di un “QR Code che rimanderà al sito Internet di Carrefour Italia, dove saranno fornite le informazioni relative al sistema Nutri-Score”;

- condizionato, inoltre, anche all’apposizione di un cartellino a scaffale, in testa alla corsia dove sono presenti i prodotti con il “semaforo”, con il seguente testo: “Informazioni sul bollino Nutri-Score, vedi QR Code e locandina in punto vendita”.

A questo punto, lasciamo alla ragionevole riflessione del nostro Lettore valutare, alla luce di queste “condizioni”, quanto sia realistica e realmente efficace questa “informazione” più completa nei confronti del consumatore medio che frequenta i supermercati alimentari, con la fretta delle molte altre commissioni che ancora affollano la sua giornata, e quanto semmai sia piuttosto una conferma (o un autogol?) una così complessa ed articolata integrazione di informazione sull’effettivo valore scientifico-nutrizionale del “semaforo”.

Un’integrazione senza la quale la stessa Antitrust

ritiene non ammissibile il ricorso allo sbrigativo Nutri-Score! Insomma, questo preteso “accordo” o, più correttamente, questa “delibera” dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 2022, in realtà, al di là di quanto stiamo per illustrare sul piano normativo, ci sembra che fornisca soprattutto una conferma di tutte le perplessità avanzate da anni sia dalle istituzioni nazionali sia dalle associazioni di categoria interessate per avversare una modalità di informazione a dir poco semplicistica ed anzi persino sospettabile come una subdola manipolazione delle scelte di acquisto del consumatore di prodotti alimentari.

Il sistema “Nutri-Score” vorrebbe segnalare gradualmente al consumatore quali sono i prodotti alimentari “virtuosi” e quali invece quelli “a rischio” per la sua salute

La normativa

In realtà, pacificamente e per ammissione degli stessi suoi sostenitori, il “Nutri-Score” si risolve in un vero e proprio “suggerimento salutistico” ed in quanto tale si colloca – a nostro parere – nella categoria delle “indicazioni sulla salute” disciplinate dall’articolo 2 del regolamento (CE) 1924/2006

(“relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari”), così formulato:

«Articolo 2

Definizioni

1. [omissis]
2. Valgono inoltre le seguenti definizioni:



1) “indicazione”: qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche;

2) [omissis];

3) [omissis];

4) “indicazione nutrizionale”: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute:

a) all’energia (valore calorico) che

i) apporta,

ii) apporta a tasso ridotto o accresciuto o,

iii) non apporta, e/o

b) alle sostanze nutritive o di altro tipo che

i) contiene,

ii) contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o

iii) non contiene;

5) “indicazioni sulla salute”: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute;

6) “indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia”: qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana;

7) [omissis].»

A fronte di tale quadro normativo, risulta del tutto evidente che il sistema di segnalazione a colori del “Nutri-Score” si deve ricondurre alla categoria delle “indicazioni nutrizionali” (punto 4) e soprattutto a quella delle “indicazioni sulla salute” (punto 5).

Conseguenza di tale collocazione del messaggio salutistico contenuto nel “Nutri-Score” è la sua sottoposizione al regime giuridico delle “autorizzazioni” di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento (CE) 1924/2006. Quest’ultimo, infatti, consente l’impiego in etichetta solo dei “claim salutistici” elencati nel regolamento (UE)

432/2012 oppure di volta in volta “autorizzati” a seguito di apposita procedura attivata dallo stesso operatore del settore alimentare (Osa). Invero, l’articolo 10 suddetto così dispone:

«Articolo 10

Condizioni specifiche

1. Le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai requisiti generali del capo II e ai requisiti specifici del presente capo e non siano autorizzate a norma del presente regolamento e incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14. [omissis]»

Orbene, a tutt’oggi, il sistema “Nutri-Score” non rientra in quell’elenco e neppure è stato autorizzato; dunque il suo impiego è – a nostro avviso – illegale per il legislatore UE ed illegali devono reputarsi i provvedimenti eventualmente adottati dai singoli Paesi membri al riguardo. Né può dirsi surrogata tale autorizzazione da pretesi “accordi” con autorità (vedi l’Antitrust in Italia) e/o istituzioni pubbliche interne da parte di singoli operatori commerciali attivi in qualsivoglia Paese dell’UE, invocando il principio comunitario della “libera circolazione delle merci”. Questo principio, infatti, opera solo per le merci che sono state realizzate e confezionate nel rispetto delle norme UE valide ed operanti anche nel Paese UE di provenienza del prodotto alimentare, come appunto il caso delle norme di cui al regolamento (CE) 1924/2006. Né tale illiceità di partenza può dirsi sanata dalla tolleranza e/o dall’inerzia al riguardo da parte del Paese di fabbricazione/confezionamento che quelle norme comunitarie avrebbe semmai dovuto far rispettare e che non può certamente derogarle unilateralmente. Infatti, la contesa tra sostenitori ed avversari del “Nutri-Score” non ha trovato ancora – almeno fino al maggio 2024 in cui scriviamo – una soluzione normativa, anche se la Commissione UE nel 2023 ha annunciato che il 2024 avrebbe infine visto disciplinata (e legalizzata?) questa “modalità di orientamento” del consumatore. Ragion per cui a tutt’oggi questo sistema di “orientamento salutistico” del consumatore

va considerato “fuori legge”, come riteniamo di aver dimostrato alla luce dei profili normativi rimasti fino ad oggi immutati.

Invero, come gli stessi sostenitori della validità e correttezza del “Nutri-Score” precisano, siamo al cospetto di un’indicazione di etichettatura con la quale si “consiglia” (o si “sconsiglia”) al consumatore un certo alimento sulla base della sua “qualità nutrizionale”. Un’“informazione”, questa, che, come onestamente riconoscono gli stessi sostenitori del “Nutri-Score”, “cerca di indirizzare i cittadini verso scelte alimentari corrette facilitando il confronto tra prodotti simili”². Detto in termini più elementari, siamo al cospetto di una tecnica di informazione con cui si “pilotano” i consumi a favore di alcune tipologie di alimenti ed a discapito di altre o quantomeno di una vera e propria “informazione salutistica”. Un’informazione, peraltro, assolutamente discutibile, a nostro parere, in quanto in effetti il consumo dell’alimento andrebbe, caso per caso, “relativizzato” ovvero valutato in rapporto alle condizioni di salute, di età e di stile di vita del singolo consumatore. In altri termini, non ha senso mandare quel segnale come un “valore assoluto” ovvero senza tradurlo ed adeguarlo rispetto alle esigenze alimentari del singolo individuo.

Le sanzioni

Così ribadita l’attuale illiceità – a nostro giudizio – dell’indicazione salutistica costituita dal “Nutri-Score”, è doveroso ricordarne le possibili sanzioni, sanzioni che vanno individuate nelle:

- sanzioni amministrative previste dagli articoli da 3 a 10 del decreto legislativo 27/2017 (disciplina sanzionatoria speciale per le violazioni del regolamento (CE) 1924/2006) con importi variabili da un minimo di 2.000 fino ad un massimo di 30.000 euro, a seconda delle varie tipologie di violazioni del regolamento (CE) 1924/2006. Sanzioni amministrative,

Il Nutri-Score si deve ricondurre alla categoria delle “indicazioni nutrizionali” e soprattutto a quella delle “indicazioni sulla salute”

queste, peraltro tutte accompagnate dalla cosiddetta clausola di riserva penale “Salvo che il fatto costituisca reato”. Di conseguenza, è doveroso prospettare anche le ipotesi di reato che si potrebbero sovrapporre a quelle dell’illecito amministrativo e che qui di seguito accenniamo; ovvero

- sanzioni penali previste per i delitti di cui agli articoli 515 (“Frode nell’esercizio del commercio”) e 517 (“Vendita di prodotti industriali con segni mendaci/ingannevoli sulle loro caratteristiche qualitative”) del Codice penale, a seconda che le indicazioni salutistico-nutrizionali fornite dal “semaforo” siano accertate come “false” (articolo 515) o semplicemente “ingannevoli” (articolo 517).

Questa dunque, a nostro sommo, ma convinto parere, l’attuale collocazione normativa per il sistema “Nutri-Score” nel momento in cui scriviamo (maggio 2024) e al netto da tutte le valutazioni “politiche” e/o partigiane che stanno accendendo il dibattito al riguardo sia in Italia sia in altri Paesi UE. Una posizione, la nostra, che – vogliamo ribadirlo – si muove su di un terreno rigorosamente tecnico-giuridico e nell’ottica del rispetto della corretta informazione del consumatore e della garanzia di una libera scelta da parte sua riguardo ai prodotti alimentari di cui voglia avvalersi, senza “suggerimenti” o consigli semplicistici e/o superficiali.

² Vedi <https://ilfattoalimentare.it/nutri-score-governo-italiano-contro-semaforo.html>